

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Sanzioni raddoppiate per investimenti in Svizzera anche se c'è lo scambio di informazioni

di **Ennio Vial**



Sempre più spesso capita agli operatori di dover gestire **ravvedimenti operosi di quadri RW** per **investimenti esteri non dichiarati**.

Salvo l'ipotesi di **dichiarazione originaria omessa**, in cui il **ravvedimento** è ormai precluso, se la dichiarazione originaria è stata presentata e sono ancora **aperti i termini di accertamento**, è possibile sanare irregolarità connesse al mancato monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) attraverso la **presentazione di una dichiarazione integrativa**, nonché il **versamento delle rispettive sanzioni**.

L'[articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990](#) prevede che la violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'**articolo 4, comma 1** (quadro RW), è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 % dell'ammontare degli importi non dichiarati**.

Viene inoltre previsto che la violazione relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria **negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4.5.1999 e 21.11.2001**, è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata (dal 6 al 30 %)**.

In relazione, invece, ai **periodi di accertabilità**, la norma di riferimento per la prescrizione è costituita dall'[articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997](#) che stabilisce che l'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre **del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione**.

La norma va letta in combinato con l'[articolo 12 D.L. 78/2009](#) secondo cui, nel caso in cui gli investimenti siano detenuti in **Paesi paradisiaci**, è previsto il **raddoppio dei periodi di accertamento**. Anche in questo caso, sono considerati paradisiaci i **Paesi inclusi nel D.M.**

[04.05.1999](#) o [D.M. 21.11.2001](#).

In estrema sintesi, la norma citata ([articolo 12 D.L. 78/2009](#)), stabilisce altresì che gli investimenti **non dichiarati detenuti in Stati “privilegiati”**, si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante **redditi sottratti a tassazione (comma 2, prima parte)**.

In sostanza, l'investimento estero è presunto essere **reddito imponibile**. In questo caso, le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative, ossia **l'infedele e l'omessa dichiarazione, sono raddoppiate (comma 2, seconda parte)**, e per l'accertamento di tale presunzione gli ordinari termini di accertamento sono **raddoppiati (comma 2-bis)**.

Cosa accade, quindi, agli **investimenti non dichiarati in Svizzera, dato che la stessa è però stata inclusa nel [D.M. 04.09.1996](#)**, ad opera del [D.M. 09.08.2016](#), che elenca gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (c.d. *white list*)?

I **Paesi elencati nel [D.M. 04.09.1996](#), ancorché considerati “white list”**, rilevano esclusivamente in relazione alla **compilazione della colonna 9 del quadro RW**, per i quali non è necessario indicare **il picco in presenza di conti correnti**, ed in relazione al monitoraggio in caso di titolarità effettiva, come ad esempio di **partecipazioni in società estere per le quali non trova applicazione l'approccio “look through”**.

Tuttavia, la *white list* a nulla rileva in relazione alla qualifica di **“Paese Black List”** ai fini del calcolo delle **sanzioni** e delle **annualità accertabili in ipotesi di ravvedimento del quadro RW**, per i quali, invece, valgono sempre i [D.M. 04.05.1999](#) e [D.M. 21.11.2001](#), e la **Svizzera è ancora inclusa nel [D.M. 04.05.1999](#)**.